



www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 1 giugno 2022

AUTODICHA

La giurisdizione domestica: un privilegio antico e paradossale alla luce dell'ordinamento costituzionale attuale

La giurisdizione domestica è un privilegio riconosciuto alle Camere, deputati e senatori al Quirinale, alla Corte Costituzionale e affonda le origini nella notte dei secoli.

In Italia quando un privilegio è appannaggio dei poteri forti non viene soppresso perché i discorsi fatti in generale sulla eliminazione dei privilegi, non riguarda i veri padroni del Paese, che possono continuare a fruire delle regole che agli altri sono vietate.

Rammentiamo soltanto l'ultimo tentativo affrontato presso la Corte Costituzionale che è andato a vuoto perché l'Italia continua ad essere un paese retrogrado, soffocato dai gruppi di potere.

Il **13 dicembre 2017** sono state depositate le **motivazioni della sentenza numero 262 della Corte costituzionale**. Ricordiamo che la Corte è stata chiamata a giudicare su due **conflitti di attribuzione** tra poteri dello Stato (giudizi poi riuniti), **sollevati dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione** contro il **Senato della Repubblica ed il Presidente della Repubblica relativamente alle deliberazioni concernenti le controversie in materia di lavoro dei dipendenti dei rispettivi organi costituzionali**.

In particolare, le sezioni unite civili della Cassazione, erano state investite della questione attraverso **ricorsi ex art. 111, comma 7, Cost.**, promossi da alcuni dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica per vedersi annullare i provvedimenti presi dagli organi di autodichia delle rispettive istituzioni.

Con queste ordinanze-ricorso, la Corte di Cassazione ha voluto compiere un ultimo tentativo di abbattimento del muro della giurisdizione domestica o quantomeno, di una piccola apertura quale l'esperibilità del ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.

Secondo la Cassazione infatti, **l'autodichia lederebbe più principi costituzionali: gli artt. 3; 24, primo comma; 102, secondo comma in combinato disposto con la VI disposizione transitoria e finale; 108, secondo comma, e 111, primo, secondo e settimo comma**. Nell'ambito del medesimo procedimento inoltre la Cassazione aveva sollevato **questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato. Questione che, com'è noto, è stata dichiarata inammissibile** dalla Corte costituzionale che ha confermato l'orientamento della sentenza 154 del 1985.

I passaggi più salienti delle ordinanze ricorso sono i seguenti: **l'assenza di un fondamento costituzionale dell'autodichia**; il richiamo alla **sentenza della Corte EDU circa la censura relativa all'imparzialità degli organi di giurisdizione domestica**; il richiamo alla **sentenza numero 120 del 2014, laddove la Corte costituzionale confermava nuovamente l'insindacabilità dei regolamenti parlamentari** attraverso il giudizio in via incidentale, **ma non lo escludeva con il promovimento del conflitto di attribuzione**. Inoltre, in relazione alle violazioni costituzionali, la Corte ricorrente spiegava che unitamente al **principio di uguaglianza**, sarebbe violato altresì il **diritto d'azione** poiché una determinata categoria di soggetti sarebbe **sottratta alla cognizione della giurisdizione ordinaria**. Con il richiamo all'**art. 102, l'autodichia va a superare il divieto di istituzione di giudici speciali, ed in riferimento all'art. 111 sarebbe violato non solo il settimo**

comma ove prevede che è sempre esperibile ricorso per Cassazione per violazione di legge (salvo per le sentenze emesse dalla giurisdizione militare), ma anche il **principio del giusto processo, dell'imparzialità nonché del contraddittorio**.

Ripercorrendo le origini storiche e comparatistiche dell'autodichia, emerge che oggi tale prerogativa, non ha più senso in un sistema costituzionale che colloca il **Parlamento** in una **posizione centrale**. Questa posizione costituzionalmente garantita, non necessita di ulteriori tutele. Esse rischiano di trasformarsi in violazioni a discapito di cittadini che, prestando in tali istituzioni il loro lavoro, vedono limitati i loro diritti. La violazione dell'**art. 3 Cost.**, si profilerebbe perché i dipendenti degli organi costituzionali potrebbero essere soggetti almeno, alla giurisdizione amministrativa al pari del **personale in regime di diritto pubblico**. In tal senso viene a formarsi una vera e propria **disparità di trattamento** in quanto **situazioni analoghe sono disciplinate in modo diverso**. In relazione all'**art. 24 Cost.**, attraverso l'autodichia, viene operata una **deroga al principio generale del diritto d'azione** che spetta a **tutti** coloro che vedano ledere i **propri diritti soggettivi od interessi legittimi**.

Attraverso l'autodichia, la tutela giurisdizionale viene ad essere non più unitaria ma frammentata ed oscura. Nel primo senso, in quanto è affidata ad organi non appartenenti alla giurisdizione ordinaria; nel secondo senso, perché tali organi di giustizia domestica, sono previsti e disciplinati da norme che tutt'oggi hanno un'incerta collocazione nella scala delle fonti del diritto.

Inoltre, l'**art. 111 Cost.**, impone i **principi del giusto processo e del contraddittorio, nonché al settimo comma, la possibilità di ricorrere sempre per Cassazione per violazione di legge**. Potrebbe accettarsi l'autodichia, ma non più in senso assoluto. Le strade da poter percorrere a tal proposito sarebbero tre: a) **rendere le decisioni pronunciate dagli organi di giustizia domestica, ricorribili per Cassazione per violazione di legge**; b) **sottoporre i dipendenti delle istituzioni degli organi costituzionali – compresi quelli della Consulta – alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al pari di alcune categorie di pubblici dipendenti**; c) verificare, caso per caso, quali siano le situazioni che giustificerebbero l'autodichia. In altri termini, potrebbe essere mantenuta la giurisdizione domestica solo per i dipendenti che svolgono una **funzione strettamente connessa a quella degli organi costituzionali**: applicare quindi un **criterio funzionale**.

Conclusioni

Si auspica per il futuro, una diversa opzione ermeneutica dell'autodichia da parte della Corte costituzionale, almeno in termini di apertura di una barriera che ad oggi, sembra insormontabile. Questa chiusura pone da un lato, un privilegio fastidioso e dall'altro e conseguentemente, la violazione dei principi cardine della Carta costituzionale. Dovrà scegliersi se dare la prevalenza ai diritti degli individui o all'apparato dello Stato. La posizione centrale del Parlamento, è garantita dalla stessa Costituzione perché i Padri costituenti hanno scelto la forma di governo parlamentare. Ad oggi risulta inutile mantenere questa prerogativa inattuale, almeno nel senso assoluto così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2017.

Anche Papa Francesco ha rimosso nella Chiesa i retaggi medievali che ne impedivano una sana convivenza con il mondo moderno.

Ad esempio, Sua Santità ha abrogato la norma che consentiva ai sindaci dei comuni ischitani di esprimere gradimento sui parroci che la Chiesa doveva nominare nell'isola.

Dr. Arcangelo D'Ambrosio